



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 22/10/2002

COMUNE DI GALLIPOLI (Lecce)
STATUTO COMUNALE

Titolo I

Capo I
PRINCIPI FINALITA' E FUNZIONI

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Gallipoli, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, titolare di poteri e funzioni proprie secondo le norme generali e statutarie, i principi dell'ordinamento giuridico e di sussidiarietà, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Gallipoli, memore di valori della sua antichissima origine, riconosce i caratteri costitutivi della propria storia segnata da permanenti connotati di autonomia incisi nella autenticità della cultura.
3. Il Comune di Gallipoli concorre a determinare e ad attuare gli obiettivi programmatici della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, valorizzando altresì ogni forma di collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni Pubbliche.
4. Il limite all'autonomia normativa del Comune è costituito esclusivamente dalla legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite che enuncia espressamente i principi che ne costituiscono limite inderogabile. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 2
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile sociale ed economico della Città di Gallipoli, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Gallipoli esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei propri confini territoriali.

2. Gallipoli è situata sul versante occidentale del tallone d'Italia 5° 31' 50" longitudine 0° 03' 00" latitudine 10 m. livello del mare.
3. Superficie territorio ha 4.030
4. Confini Sannicola, Alezio, Taviano.
5. E' costituito da centro urbano e Km 25 costa, bagnata dal mare Ionio
6. la circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge Regionale e previa consultazione referendaria della popolazione interessata.
7. Il Comune ha sede nel Palazzo Rocci conosciuto come Palazzo Balsamo in Via A. De Pace.

Art. 4

Titolo di Città - Stemma - Gonfalone -
Santi Patroni

1. Gallipoli è insignita del titolo di Città
2. Lo stemma di Gallipoli raffigura un gallo coronato che reca tra le zampe un cartiglio con la scritta latina "FIDELITER EXCUBAT"
3. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 e del Regolamento Comunale.
4. L'uso dello Stemma, del Gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente agli organi del Comune.
5. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
6. Patroni della Città di Gallipoli da antica data sono San Sebastiano Patrono della città e Sant'Agata Patrona della Diocesi.
7. Il Gonfalone di Gallipoli, depositato nella casa comunale, è costituito da un drappo perimetrato di azzurro, che porta in alto la scritta dorata CITTA' DI GALLIPOLI; al centro, in campo rosso, vi è una corona a cinque torri, sotto la quale si trova lo scudo azzurro, al cui interno è riprodotto lo stemma civico. Lo scudo è incorniciato a sinistra da una fronda di alloro e a destra da una fronda di quercia con sottesa una lista bifida dorata.

ART. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune di Gallipoli riconosce la partecipazione dei propri cittadini, singoli o associati, come valore e come principio organizzativo fondamentale dell'attività politica e amministrativa.
2. Considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti o organismi locali o enti pubblici

esistenti nel territorio. A tal fine attua forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e di collaborazione

3. Ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Lecce, con la Regione Puglia e con l'Università di Lecce.

Art. 7

Attività amministrativa

1. Il Comune ispira l'attività amministrativa attenendosi a criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Assume ogni provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

3. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e provvede ad acquisire l'apporto dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali maggiormente rappresentative nella predisposizione di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza.

4. Riconosce l'importanza dell'informazione e attiva, a tal fine, opportuni strumenti per portare a conoscenza i programmi, decisioni e atti comunali di interesse generale, cura il rapporto con gli organi di informazione locale, anche audiovisivi.

Capo II

Art. 8

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono la difesa ed una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità determina nei limiti della vigente legislazione statale e regionale, una politica di pianificazione urbanistica e di assetto del territorio, che previa attenta analisi bioambientale, realizzi uno sviluppo delle attività socio culturali, economiche, produttive ed infrastrutturali della comunità salvaguardando e tutelando l'ambiente naturale e il patrimonio storico e archeologico.

Art. 9

Sviluppo sociale

Il Comune opera per:

a) assicurare il diritto allo studio e sostenere le istituzioni scolastiche sia pubbliche che private e contribuire con idonee iniziative alla crescita educativa e culturale della gioventù e alla formazione permanente.

b) affermare i valori della cultura attraverso l'attività delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore.

- c) promuovere patrocinare e regolamentare l'attività di enti e associazioni culturali che si propongono lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni usi e consuetudini locali.
- d) Incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e con il sostegno a enti organismi e associazioni locali e comunali operanti sul territorio gallipolino.
- e) Attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, con il responsabile coinvolgimento del volontariato.
- f) Tutelare nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla salubrità e sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, della maternità e della prima infanzia, della prevenzione e della lotta alle devianze e alle tossicodipendenze curando, altresì, gli opportuni rapporti con l'ASL.
- g) Agevolare e potenziare l'associazionismo ed il volontariato

Art. 10

Sviluppo economico

Il Comune esercita le funzioni finalizzate a:

- a) coordinare, regolamentare, favorire e sostenere le attività economiche, commerciali e della pesca, con particolare riguardo alla imprenditorialità, alle iniziative autonome di carattere produttivo, alla cooperazione alla occupazione giovanile e al problema delle pari opportunità nel settore del lavoro;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato, del commercio, del turismo e della pesca, favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli produttivi, di occupazione e di reddito;
- c) incentivare il turismo attraverso l'espansione dei servizi, delle attrezzature e delle attività turistiche nonché della valorizzazione della Città, delle sue bellezze e dei suoi prodotti tipici, curandone la conoscenza e l'immagine.

Art. 11

Assetto e tutela del territorio

Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni in materia di:

- a) Tutela dell'ambiente attraverso la difesa del suolo e del sottosuolo, l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico, nonché attraverso il recupero delle aree degradate, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree protette;
- b) Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
- c) Attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- d) Disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia,
- e) Sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) Pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera rispondente e finalizzata al pubblico interesse;
- h) Promuovere il rispetto, la salvaguardia e il ripristino del patrimonio naturale, per la coesistenza delle diverse specie viventi e la difesa dei diritti degli animali.

Art. 12

Pari opportunità

1. Il Comune di Gallipoli si impegna ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991. n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e comunque in tutte le commissioni anche di concorso ove è possibile assicurare la presenza di entrambi i sessi.

2. Il Comune istituisce una commissione sulle pari opportunità con le modalità di cui all'apposito Regolamento.

Art. 13

Albo Pretorio

1. Nella sede municipale uno spazio di facile accessibilità è riservato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Generale è responsabile dell'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale che ne certifichi l'avvenuta pubblicazione.

Art. 14

Registri, atti ed elenchi

- Il Comune deve tenere i registri, gli elenchi e gli atti di seguito indicati:

- Inventario dei beni immobili posseduti dal Comune, delle servitù attive e passive e di ogni altro diritto relativo a beni immobili.

- Inventario dei beni mobili.

- Elenco delle strade Comunali, urbane ed extra urbane.

- Elenco delle iscrizioni ipotecarie, a favore e contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e dalla precisa indicazione delle epoche in cui si devono rinnovare.

- Elenco dei debiti e delle altre passività

- Elenco dei Consiglieri Comunali con indicazione della scadenza rispettiva.

- Elenco degli Assessori con la medesima indicazione.

- Registro di protocollo con l'annotazione, in ordine di data, delle lettere e degli atti che pervengono al Comune e di quelli da esso spediti.

- Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere rilegati distintamente per anno, in modo da impedirne lo smarrimento e la dispersione.

- Indice delle deliberazioni del Consiglio con l'indicazione dei provvedimenti di presa d'atto o di annullamento da parte del CO.RE.CO.

- Indice delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione della data di esecutività o dei provvedimenti di presa d'atto o annullamento da parte del CO.RE.CO.

- Registro delle determinazioni dei Dirigenti.

- Bilancio e conti consuntivi.

- Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce di entrata e di spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.

- Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.

- Registro e copie dei mandati di pagamento.

- Registro dei depositi presso la Cassa Comunale.

- Verbali di verifica e passaggi di cassa.

- Ruoli delle tasse comunali.

- Repertorio dei contratti.
- Registri dei diritti di Segreteria.
- Indice delle circolari.
- Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali
- Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.
- Registro degli atti notificati dai messi comunali con l'indicazione della natura dell'atto, delle persone cui vengono consegnati, e del giorno della consegna.
- Indice e raccolta delle ordinanze del Sindaco.
- Indice e raccolta dei decreti del Sindaco.
- Registro delle Commissioni Comunali.

Titolo II

Ordinamento del Comune

Capo I

Organi Istituzionali

Art. 15

Organi

Sono organi del Comune:

- il Consiglio
- la Giunta
- il Sindaco
- il Presidente del Consiglio.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 16

Poteri

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

Delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il documento programmatico e con gli atti fondamentali, ivi compresi i documenti di Bilancio.

2. spettano agli organi elettivi, la rappresentanza democratica della comunità e l'attuazione dei principi stabiliti dalla legge dallo Statuto e dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta.

3. I principi fissati dalla legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti tra gli organi elettivi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, per realizzare un efficiente governo dell'attività comunale.

4. Il Consiglio ha competenza esclusiva nell'adozione degli atti fondamentali previsti dall'art. 42, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali) limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del T.U. Enti Locali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali

ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori di cui al successivo articolo 33.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

7. Le competenze del Consiglio non sono delegabili ad altri organi.

Capo III

Art. 17

Elezione, composizione e durata

1. l'elezione del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché di decadenza sono stabiliti dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica normalmente cinque anni e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili che sono quelli indicati dalle lettere g), h), s) dell'art. 18.

3. I consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello svolgimento di Consiglio, per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

6. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo

scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

7. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste, viene reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di tempo continuativo non inferiore a quindici giorni.

Art. 18

Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per quelle da tenersi in seduta segreta per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. La seduta è valida con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 19

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo consiglio adempie a:

a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;

b) nomina del Presidente del Consiglio;

c) prestazione del giuramento del Sindaco;

d) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;

e) alla elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e ss. Del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni.

3. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida degli eletti e fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale che assume immediatamente le funzioni. La seduta per la convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute.

4. In tale seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

Art. 20

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

3. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

4. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento nonché per gruppi consiliari regolarmente costituito.

5. Al funzionamento e alla dotazione del Consiglio, dei singoli gruppi consiliari, della Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del Consiglio è riservato apposito stanziamento del PEG.

Art. 21

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

- Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti.
- L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti si intende eletto il Consigliere più anziano di età.
- L'elezione del Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ha luogo con votazione separata e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
- Il Vice Presidente del Consiglio Comunale è eletto dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, di cui uno riservato alla minoranza.
- Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
- In caso di parità di voti ottenuti è Vice Presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73, comma 6, del D. Dlg. 267/2000
- Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia a seguito di mozione di sfiducia proposta da un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In tal caso il C.C. è convocato dal Presidente entro 30 gg. dalla presentazione della mozione di sfiducia.
- La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto.

Art. 22

Competenze del Presidente

- Il Presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o impedimento, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente vicario. La prima seduta è convocata dal Sindaco.
 - Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:
 - la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
 - la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
 - la fissazione dell'O.d.g. del Consiglio, inserendo le questioni richieste dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri Comunali.
- la convocazione dei Dirigenti e Funzionari del Comune per assumere informazioni e consulenze sulle pratiche di competenza del Consiglio (e per la loro partecipazione alle attività funzionali al Consiglio).
- La convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo e della Commissione per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti.

La verifica della corretta informazione e trasmissione ai Consiglieri Comunali degli atti di competenza del Consiglio Comunale, provvedendo a verificarne la completezza e l'osservanza dell'obbligo di trasmissione nelle forme previste dal Regolamento.

Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da trattare.

- Al Presidente spetta l'indennità di carica prevista dalla legge.

Art. 23

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali sono titolari di un diritto soggettivo garantito dalla Repubblica a svolgere il mandato, rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. Ai capigruppo consiliari sono trasmessi in copia integrale, contestualmente all'affissione all'Albo, elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta. Tali deliberazioni sono messe a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione nell'ufficio individuato dal regolamento e di esse può essere chiesta estrazione di copia.

Art. 24

Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 25

Doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, a comunicargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. I consiglieri comunali sono dovuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 26

Astensione dei Consiglieri

1. Il Sindaco e i membri del Consiglio hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi si trovino in conflitto di interessi ai sensi di legge.

2. I soggetti indicati al primo comma hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Non vi è obbligo di astensione per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. La presente disposizione si applica anche al Segretario Generale, ed in tal caso le funzioni sono svolte da un componente dell'organo di volta in volta designato dal Sindaco.

Art. 27

Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali hanno il diritto:

- a) di iniziativa su ogni, questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale;
- b) di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dalla legge;
- c) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di argomenti;
- e) di esercitare l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- f) di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con regolamento.

3. Nel caso in cui Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali siano implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti giudiziari, purchè non sussistano evidenti situazioni di conflitto di interessi con il comune, avranno diritto al rimborso delle relative spese ogni qualvolta il giudizio si sia concluso con assoluzione.

4. I consiglieri attraverso i gruppi consiliari regolarmente costituiti, dispongono presso la Sede del Comune dei locali delle risorse finanziarie delle attrezzature dei servizi del personale previsto per l'ufficio del Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni e secondo le modalità fissate da Regolamento.

5. I consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità mensile di funzione a condizione che ciò comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari e che non superi l'importo pari ad 1/3 dell'indennità prevista per il Sindaco. Nel caso di non giustificata assenza di ogni riunione degli organi collegiali viene detratta dall'indennità mensile una somma pari al valore del gettone di presenza.

Art. 28

Dimissioni e surroga dei Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica per dimissioni.

2. Le dimissioni sono indirizzate al Consiglio, tramite il Presidente del Consiglio e protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Qualora i consiglieri dimissionari siano più di

uno il consiglio provvede alla surroga con separate votazioni, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

Art. 29

Gruppi Consiliari

1. La costituzione dei gruppi consiliari è lasciata alla libera iniziativa dei consiglieri comunali. Ciascun consigliere dichiara di quale gruppo fa parte. In difetto si presume l'appartenenza al gruppo dei consiglieri eletti nella stessa lista.
2. Ogni gruppo procede al proprio interno alla nomina del capo-gruppo che deve essere comunicata al Consiglio Comunale con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento con verbale sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo. Con le stesse modalità e comunicata l'eventuale revoca e sostituzione del capogruppo.
3. Il consigliere unico eletto in una lista, il quale non abbia dichiarato di associarsi ad alcun gruppo, assume le prerogative ed esercita le funzioni proprie dei capigruppo a tutti gli effetti.
4. Il consigliere che non si associa ad alcun gruppo presente in consiglio e che non si riconosce in alcuna formazione politica rappresentata in Parlamento, concorre a formare il "gruppo misto".

Art. 30

Conferenza dei Capigruppo

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa si insedia la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento della conferenza, prevedendone le competenze.
3. Il segretario della conferenza dei capigruppo è indicato dal Presidente sentita la stessa conferenza.

Art. 31

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei capigruppo consiliari.
2. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge e dal precedente comma, possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
3. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee.
4. Nel rispetto del criterio di cui ai commi precedenti, possono essere costituite commissioni consiliari per fini di controllo, di indagine, di inchiesta la cui presidenza dovrà essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Con la delibera istitutiva si provvede a stabilire il numero dei componenti, i compiti, a delimitarne gli ambiti di intervento, i limiti e le regole.

Art. 32

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, anche su richiesta del Sindaco, con le modalità di cui all'articolo precedente:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune dei concessionari dei servizi delle aziende comunali e da quelle dei concessionari dei servizi comunali hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto di ufficio;
 - c) Commissioni incaricate di studiare e predisporre i diversi regolamenti da sottoporre al Consiglio comunale;
 - d) Commissioni per la toponomastica e per le altre materie di sua competenza:
2. un quinto dei consiglieri può chiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 3. Il Regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.

Art. 33

Commissione per le modifiche allo Statuto e al Regolamento

1. La conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio è commissione permanente per la modifica dello Statuto e del regolamento. Ad essa partecipano con parere consultativo il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.
2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire o modificare, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone con proprio parere, all'approvazione del consiglio.
3. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese il proprio regolamento e le modificazioni.
4. Il Consiglio approva le modifiche allo Statuto secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34

Definizione

- La Giunta Comunale è organo di governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 35

Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è nominata dal Sindaco. ed è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo stesso, non superiore al numero massimo previsto dalla legge.
2. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale in

possesto dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Qualora i nominati siano consiglieri comunali decadono dalla carica di consigliere al momento dell'accettazione della nomina di assessore.

3. In caso di assenza del Sindaco, la giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza dall'assessore anziano.

Art. 36

Assessori

1. Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Al Sindaco nonché agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 37

Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.

2. Il voto contrario del consiglio comunale su una proposta della giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

3. La Giunta comunale rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 38

Indirizzi generali di governo

- Le linee programmatiche presentate dal Sindaco nella prima seduta del consiglio comunale o, comunque, entro sessanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

il consiglio comunale provvede, in occasione dell'esame ed approvazione dei conti consuntivi relativi al mandato, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 39

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Generale deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata a cura del Segretario Generale al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio comunale, il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40

Cessazione di singoli Assessori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
3. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
4. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando, a suo insindacabile giudizio, viene meno il rapporto di fiducia, oppure quando non intervengano ingiustificatamente a cinque sedute consecutive della giunta comunale.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. I sostituti entrano in carica a comunicazione avvenuta.

Art. 41

Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco.
2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario Generale o ai Dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

Art. 42

Attribuzioni

1. La Giunta con approvazione del piano esecutivo di gestione individua gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire nello svolgimento dell'attività di gestione. I risultati di ogni centro di responsabilità

vengono valutati dal nucleo di valutazione. La Giunta, sulla base di tale valutazione, predispone una relazione illustrativa che esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta in base ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Tale relazione viene approvata dal Consiglio Comunale unitamente al rendiconto.

2. La Giunta inoltre:

- a) Concorre alla formulazione dei programmi e degli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale
- b) Predispone lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- c) Propone al Consiglio comunale i regolamenti;
- d) Approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Dirigenti;
- e) Determina i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
- f) Approva le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge, nonché i prelevamenti dal fondo di riserva;
- g) Modifica le tariffe. elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- h) Promuove e resiste alle liti. nonché concilia e transige nell'interesse del comune;
- i) Propone al Consiglio Comunale i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone:
- l) Autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- m) approva i P.E.G.
- n) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- o) affida e revoca gli incarichi previsti dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- p) si esprime sulla proposta del Sindaco di nomina e di revoca del Direttore Generale;
- q) si esprime sulla proposta del Sindaco di revoca del Segretario Generale, per violazione dei doveri d'ufficio;
- r) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale;
- s) compie tutti gli altri atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalle legge o dal presente Statuto.

Art. 43

Funzionamento

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare i revisori ed altri soggetti, su invito del sindaco.
6. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale che non sia mero atto di indirizzo

deve essere corredata dal parere. in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il parere negativo espresso dai dirigenti o dal segretario generale non impedisce l'adozione della deliberazione purché ne siano motivate le ragioni.

8. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione dei verbali di deliberazione che devono essere sottoscritti dal sindaco o da chi presiede la seduta e dal segretario generale stesso.

Art. 44

Deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale adottate d'urgenza dalla Giunta

1. La giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale in caso d'urgenza limitatamente alle sole variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Le deliberazioni della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 45

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate entro venti giorni dalla data della loro adozione mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi secondo disposizioni di legge.

SEZIONE II

Art. 46

Il Sindaco

1. Il Sindaco eletto direttamente dai cittadini in base all'art. 72 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 (T.U. Enti Locali), è membro del consiglio comunale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la comunità.

2. Le cause di incandidabilità di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco sono stabilite dalla legge.

3. Egli entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento davanti al consiglio comunale.

Art. 47

Attribuzioni

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza legale anche in giudizio del comune;

b) è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, nonché ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e degli uffici;

- d) nomina e revoca i componenti la Giunta comunale con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
- e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- f) nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo dei Segretari Comunali e provinciali e può revocarlo, con provvedimento motivato previa deliberazione della giunta per violazione dei doveri d'ufficio;
- g) può nominare il direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Gli compete pure il potere di revoca previa deliberazione della stessa giunta;
- h) può conferire le funzioni direzionali previste dalla legge per il Direttore Generale, al Segretario Generale nel caso in cui il primo non sia stato nominato;
- i) nomina e revoca i dirigenti e i responsabili dei servizi e degli uffici e attribuisce gli eventuali incarichi dirigenziali di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabili dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- l) promuove gli accordi di programma;
- m) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- n) adotta le ordinanze previste dalla legge;
- o) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e previa intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) convoca e presiede la giunta comunale;
- q) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende afferenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- r) esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge;
- s) può incaricare assessori e consiglieri di rappresentare il comune in pubbliche manifestazioni;
- t) può nominare consulenti speciali a titolo onorario, e senza alcun onere finanziario a carico del comune, per determinate materie di competenza del sindaco non delegate ad altri assessori con compiti di studio, di programmazione e di proposta fissando, nell'atto di delega le finalità, le modalità e la durata.
- u) riceve le interrogazioni, mozioni e interpellanze da sottoporre al Consiglio;
- v) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 48

Vice Sindaco

Il Sindaco, all'atto di nomina della giunta, designa fra gli assessori il vice sindaco. che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo nei casi previsti dalla legge.

Art. 49

Incarichi agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori riferendone al sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 50

Deleghe al Segretario e ai Funzionari

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario, al Direttore Generale e ai Dirigenti.
2. Il Sindaco può delegare a impiegati a tempo indeterminato funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge. L'atto di delega è comunicato al prefetto.
3. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
4. Le deleghe di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 51

Dovere di astensione

1. Il Sindaco e i membri della giunta hanno l'obbligo di non prendere parte abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi si trovino in conflitto di interessi ai sensi di legge.
2. I soggetti indicati al primo comma hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Non vi è obbligo di astensione per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. La presente disposizione si applica anche al segretario generale, e in tal caso le funzioni sono svolte da un componente dell'organo di volta in volta designato dal Sindaco.

Art. 52

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco producono l'effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.
3. Tali dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di sindaco e Giunta.
5. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale o possono anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Generale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 53

Attività contrattuale

1. Il comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti dei lavori alle forniture di beni e servizi, alle vendite agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 54

Principi organizzativi e organizzazione generale

L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 55

Organizzazione generale e regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, disciplinata da apposito regolamento si articola in aree, servizi e unità operative per funzioni omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun ufficio e la individuazione delle relative responsabilità, anche in riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Possono essere costituite unità di progetto secondo le norme previste dal regolamento.

2. I responsabili delle aree dei servizi e delle unità operative e di unità di progetto nel rispetto della professionalità dei dipendenti ne organizzano il lavoro secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione dell'attività comunale, ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità, e sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici.

4. Il regolamento disciplina in particolare la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali nonché limiti, criteri e modalità per l'attribuzione degli incarichi a dirigenti a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica, e per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore, se nominato, e ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, nel pieno rispetto degli indirizzi espressi dagli organi di governo, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

6. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 56

Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato e revocato dal sindaco con i criteri e le modalità fissate dalla legge.
2. Il segretario generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Egli inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, da questo statuto o dai regolamenti, o conferita dal sindaco;
 - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività sino alla nomina del direttore generale.
3. Il sindaco, qualora non ritenga di nominare il direttore generale, può conferire le relative funzioni al segretario generale.

Art. 57

Il vice segretario generale

Il comune ha un vice segretario generale il quale coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 58

Direttore generale

1. Il sindaco può, con apposito provvedimento, nominare, previa deliberazione della giunta comunale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, un direttore generale con il compito di sovrintendere alla gestione del comune perseguendo livelli di efficacia ed efficienza.
2. Il direttore generale diviene capo della struttura esecutiva, sovrintende alla gestione dell'ente per il raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco, avvalendosi dei dirigenti che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Competono, inoltre, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto all'art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali). La proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del medesimo decreto legislativo, e quant'altro stabilito

dal regolamento.

4. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, con provvedimento motivato,

Art. 59

Dirigenti

1. I dirigenti dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle aree servizi in cui é articolata la struttura comunale.

2. I dirigenti assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programma Compete al sindaco e alla Giunta emanare direttive di dirigenti, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 60

Servizi ed uffici

1. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica cl si articola in aree, servizi e uffici (o unità operative) nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dal esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. Alla direzione delle aree e dei servizi, sono preposti dirigenti, mentre alla direzione degli uffici sono preposti i funzionari.

3. La responsabilità connessa alla direzione di servizi e uffici è relativa al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi.

Art. 61

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

L'utilizzo delle professionalità esterne, all'interno e al di fuori della dotazione organica, mediante contratti a tempo de terminato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato è consentito per i dirigenti e le alte specializzazioni con i limiti, i criteri e le modalità fissati dal regolamento di cui al precedente art. 53.

Art, 62

Collaborazioni esterne

Per le esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale i servizio, il regolamento di cui al precedente art. 53 può prevedere, mediante convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con contratto a tempo determinato.

Art. 63

Servizi pubblici

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il comune gestisce i servizi pubblici mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia, ricercando la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 64

Servizi pubblici a rilevanza industriale

1. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale avviene nelle forme esplicitate nell'art. 113 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 65

Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale avviene:
per affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile- per l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
- in economia, quando è inopportuno procedere all'affidamento diretto per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio
- per affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.
2. la scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. La gestione dei servizi ha come obiettivo fondamentale il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.

Art. 66

Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce e criteri per la gestione in economia dei servizi fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 67

Affidamento a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

può affidare la gestione dei servizi pubblici a terzi.

2. L'affidamento è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. L'affidamento di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente con le modalità stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

Art. 68

Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il Direttore.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di assessore e consigliere comunale nonché di revisore dei conti. Non possono essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al quarto grado del sindaco.

5. Anche su proposta del consiglio comunale, il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione. Il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 69

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di

cui ai commi 4 e 5 dell'art. 64.

4. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal consiglio comunale con regolamenti. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale:

a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;

b) determina le finalità e gli indirizzi

c) approva atti fondamentali previsti dal regolamento:

d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione

e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 70

Società di capitali

1. Il comune può partecipare a società di capitali, regolate dal codice civile e promuoverne la costituzione.

2. Le deliberazioni relative sono corredate da una relazione del collegio dei Revisori dei conti che illustra gli aspetti economici finanziari della proposta.

3. Qualora la partecipazione del comune a società di capitali sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi di legge (art. 2458 codice civile).

4. Il comune può, inoltre, partecipare ad altre società di capitali.

5. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Gli assessori e i consiglieri comunali (nonché i revisori) non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente locale.

TITOLO IV

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART. 71

Quartieri

1. Per permettere una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte e alle decisioni riguardanti la vita e lo sviluppo della comunità, per la gestione dei servizi di base, il territorio comunale è diviso in quartieri.

2. Il numero e i confini dei quartieri sono definiti dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati.

3. Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto.

4 Il sistema di elezione e le modalità di funzionamento del Consiglio di quartiere vengono definiti da apposito regolamento.

ART. 72

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze sono presentate per iscritto da un minimo di 1200 cittadini. Ad esse viene data risposta scritta dal Sindaco e dall'Assessore competente entro 60 giorni dalla data di ricezione, con comunicazione della Giunta.

3. Le petizioni sottoscritte da un minimo di 1200 cittadini sono di competenza della Giunta Comunale che risponde entro 30 giorni dalla data di ricezione, con comunicazione ai capigruppo consiliari;

4. Le proposte sottoscritte da un numero di elettori del Comune non inferiore a 1200, per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e che siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto devono essere trasmesse al Sindaco.

Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, unitamente ai pareri suindicati, le trasmette all'Organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

Le determinazioni sulle proposte sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

5. le firme dei cittadini apposte sulle istanze, petizioni e proposte devono essere leggibili e corredate degli indirizzi e delle date di nascita, la firma del proponente deve essere autenticata nei modi di legge.

Art. 73

Organismi di consultazione e partecipazione

1. Il Consiglio Comunale istituisce consulte quali organismi di consultazione e di partecipazione nelle materie di più ampio rilievo sociale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

2. Le consulte sono composte da rappresentanti di associazioni, enti, organismi e da esperti che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza di determinati campi di attività che possono integrare e arricchire le proposte degli organi politico-amministrativi con l'apporto di conoscenze specifiche e possono altresì esercitare autonomo diritto di iniziativa.

3. Rappresentano lo strumento di collegamento diretto e di partecipazione Organizzata tra i cittadini di Gallipoli e l'Amministrazione.

4. Le consulte sono costituite con deliberazione di Consiglio Comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha costituite.

5. I regolamenti determinano le materie di competenza, la composizione e la disciplina del funzionamento.

Art. 74

Consulte di settore

Sono consulte di settore:

a) La Consulta dell'economia e del lavoro della pesca e dell'artigianato.

E' un organismo consultivo nei settori dello sviluppo e delle attività produttive del Commercio e della cooperazione economica, nonché di partecipazione delle categorie, delle organizzazioni sindacali, degli esponenti locali del mondo produttivo ed economico e di persone che, per la loro specifica competenza, possono offrire un proprio contributo di idee alla individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.

b. La consulta dell'Ambiente, del Territorio e Viabilità. E' un organo consultivo nelle problematiche legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema ambientale naturale ed urbano, nell'assetto del territorio, delle infrastrutture dei servizi, della viabilità urbana ed ex-traurbana, nonché di partecipazione delle associazioni ecologiche, ambientaliste, della protezione civile e di persona che, per la loro esperienza professionale per conoscenza tecnica scientifica, siano in grado di suggerire programmi di intervento tesi a rendere attivo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni ambientali, tra sviluppo ed integrità dell'eco sistema.

c) La consulta della cultura.

E un organismo consultivo nei settori della cultura, nonché di partecipazione associazioni culturali e del tempo libero, di personalità della cultura che, per la loro esperienza e competenza, possano offrire un proprio contributo di idee per la programmazione delle attività culturali del Comune.

d) La consulta dello sport.

E un organismo consultivo nel settore dello sport, nonché di partecipazione e controllo, espressione delle associazioni e federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale, del delegato locale del CONI e delle personalità competenti nel settore dello sport.

e) La consulta per il turismo.

E un organismo consultivo nel campo della promozione turistica, nonché di partecipazione di controllo, espressione, delle associazioni, delle pro loco e degli operatori del settore e di quanti per loro impegno professionale o sociale concorrere allo sviluppo del turismo.

f) La consulta tributaria.

E' un organo consultivo nel settore dei tributi e della finanza locale, espressione degli organi professionali e delle associazioni di categorie economiche e produttive competenti.

Art. 75

Forum giovanile

1. Il Forum giovanile è strumento di autorappresentanza dei giovani e di partecipazione dialettica alla vita cittadina.

2. Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle rappresentanze generali dei giovani, per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da seguire nella politica dell'ente locale, nei confronti dei giovani.

3. Il forum è il referente obbligato, anche se non esclusivo, del Comune per le politiche giovanili.

4. Il regolamento fissa la costituzione e le modalità di funzionamento.

Art. 76

Albo delle Associazioni e del Volontariato

1. Viene istituito l'Albo Comunale delle associazioni e del volontariato.

2. L'iscrizione è depositata con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'Albo gli organismi associativi devono avere i seguenti requisiti.

a) essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione Comunale la documentazione da essa richiesta;

b) essere dotati di uno statuto improntato ai principi di democrazia che escluda espressamente il perseguimento di scopi di lucro;

c) avere almeno nove associati;

d) presentare, all'inizio dell'anno sociale il programma dell'attività, una breve relazione ed il rendiconto dell'anno precedente;

e) impegnarsi a sostenere e partecipare anche con l'impegno generale degli associati. compatibilmente con le possibilità dell'associazione. alle iniziative culturali, scolastiche, turistiche e sociali. sottoscrivendo protocolli di intesa.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione per poter accedere ai contributi annuali messi a disposizione dal Comune a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni.

Art. 77

Ufficio Relazioni con il Pubblico

E istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al fine di garantire la piena attuazione della legge 07.08.1990 n. 241 e del D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Capo III

Partecipazione consultiva

Art. 78

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale interessanti l'intera collettività comunale.

2. Non è ammesso referendum in materie concernenti i tributi comunali le tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e in materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune;

b) nel caso sia richiesto da almeno 1.500 elettori del comune con firme autenticate.

4. Sull'ammissibilità del referendum decide la commissione dei garanti di cui al successivo art. 81.

5. Inoltre il referendum viene sospeso in caso di scioglimento del consiglio comunale, di indizione nello stesso periodo di comizi per le elezioni comunali e provinciali, o qualora una legge nazionale o regionale abbia approntato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.

Art. 79

Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è considerato valido se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In tal caso, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 80

Disciplina del referendum

1. Il regolamento disciplina le norme e i termini del referendum nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di cinque membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 81

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 82

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Nell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici dei gestori di pubblici servizi, e di tutte le associazioni e comitati, aventi natura privatistica che ricevono benefici economici anche occasionali dal comune secondo regolamento.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli

atti.

4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni l'amministrazione comunale individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tal'e scopo necessarie.

Art. 83

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata con le modalità stabilite dal regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al comma 3, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

Art. 84

Tutela dei diritti del contribuente

Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 85

Istituzione

1. Per il miglioramento dell'adozione amministrativa del comune e della sua efficacia e per una generale tutela degli interessi legittimi del cittadino è istituito l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Al difensore civico viene riconosciuta autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

Art. 86

Attribuzioni

1. Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni - di propria iniziativa il regolare

svolgimento delle pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti. Nei casi previsti espressamente dalla legge il difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali).

2. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

3. Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 87

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, su proposta del sindaco, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri comunali assegnati al comune ed a scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro trenta giorni ed il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la seconda votazione non ottenga tale maggioranza, si procede ad ulteriore votazione in successiva seduta, da tenersi pure entro trenta giorni, ed in tal caso il difensore civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione nella terza seduta il sindaco sottopone al consiglio comunale una nuova candidatura e si procede alla elezione con le stesse modalità.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel comune, di età non inferiore ad anni 40 che, per preparazione ed esperienza, danno la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridica ed amministrativa.

3. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

b) i membri del comitato regionale di controllo;

c) gli amministratori e i dirigenti di enti o aziende del comune;

d) coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere comunale nei cinque anni precedenti;

e) coloro che hanno partecipato in qualità di candidati all'ultima consultazione elettorale amministrativa;

f) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

g) coloro che forniscono prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

h) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi discendenti o il Segretario Generale.

Art. 88

Durata in carica, decadenza e revoca

1. La durata in carica del Difensore Civico coincide con quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque cessa in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

2. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare l'eventuale causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione. Decade comunque dall'incarico all'atto dell'accettazione della candidatura a cariche elettive politiche o amministrative.

3. Il Consiglio Comunale può revocare, su proposta di un terzo dei Consiglieri Comunali e con la medesima maggioranza prevista per le elezioni, come da Statuto vigente, il difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio della sua funzione e/o per gravi ripetute inadempienze.
4. Il Difensore civico decade per dimissioni o per decesso.
5. Nei casi di decadenza e revoca saranno attivate nei trenta giorni successivi le procedure idonee per la nomina del nuovo Difensore Civico.

Art. 89

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che assicura personale, attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. L'esercizio della difesa civica e delle altre competenze del difensore civico e il funzionamento del suo ufficio sono disciplinati dal Regolamento.
4. Qualora ravvisi fatti che possano costituire illecito penale, presenta denuncia alla Autorità giudiziaria.
5. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 127 del T.U. D. Dlg. 18/2000 n. 267.

Art. 90

Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa in consiglio comunale entro i termini indicati dal Regolamento alla presenza del difensore civico viene invitato a presenziare.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al sindaco.

Art. 91

Indennità di funzione

Al difensore civico viene corrisposta oltre ai rimborsi una indennità fissata dal consiglio comunale non superiore alla metà di quella corrisposta al sindaco.

TITOLO VII

Art. 92

Finanza comunale

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.
2. Il comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.
3. L'attività economico - finanziaria del comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, dell'informazione e diffusione dei dati.

Art. 93

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta, e nel rispetto della legge, il Comune applica e disciplina i tributi, determina i criteri e le entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati e può prevedere sistemi di differenziazione.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, in relazione a specifici interventi e attività comunali e alle utilità che ne possono derivare direttamente a favore di singoli, gruppi o categorie predeterminabili, il comune può stabilire forme apposite di contribuzione.
4. Ai fini della realizzazione di specifiche iniziative, di opere determinate o della gestione di determinati servizi, il comune può acquisire contribuzioni volontarie una tantum corrisposte dai cittadini, previa opportune forme di consultazione della cittadinanza o parte di essa, e con deliberazione dell'organo competente che determini, in rapporto alla specifica iniziativa, la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie.

Art. 94

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal consiglio, tra le persone e nei modi indicati dalla legge.
2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
3. L'incarico di revisione economico - finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico - finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province e delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 95

Funzioni dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del comune e delle istituzioni.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del comune e alle risultanze del sistema del controllo di gestione.
3. La partecipazione dei revisori alle sedute del consiglio nelle quali vengono esaminati i documenti di bilancio e il conto consuntivo è obbligatoria.
4. Il Consiglio, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.
5. Il collegio dei revisori è tenuto a valutare le denunce dei consiglieri comunali su fatti afferenti alla gestione dell'ente, provvedendo agli accertamenti ritenuti necessari riferendone al consiglio in sede di relazione periodica.

Art. 96

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 97

Collegamento tra programmazione e il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni di bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità definiscono il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare i regolamenti indicati disciplinano:
 - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
 - b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità disciplinano altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 98

Il controllo di gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi programmati secondo criteri di efficacia ed efficienza, il comune adotta un sistema di controllo interno di gestione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività dell'ente.
3. Sono componenti del controllo di gestione:
 - a) la struttura organizzativa indicante i centri di responsabilità;
 - b) il sistema informativo - contabile comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
 - c) un processo di controllo volto a monitorare gli scostamenti tra gli obiettivi stabiliti e i risultati conseguiti.
4. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I

REGOLAMENTI

Art. 99

Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e pertanto ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei votanti.
4. I Regolamenti comunali, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
5. Ai Regolamenti Comunali è data, oltre alla pubblicità prevista dalla legge, la più ampia diffusione al fine di consentire la loro effettiva conoscenza.
Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 100

Revisione dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali).

Art. 101

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.